duzione di 100 chilogrammi di prodotti trasformati non può eccedere quella concessa alla stessa data per 161 chilogrammi di granturco utilizzato nella fabbricazione di amido ;

e) per quanto riguarda il Quellmehl, la restituzione per il granturco, il grano tenero e le rotture di riso utilizzati per la produzione di detto prodotto è pari a quella concessa agli stessi cereali impiegati nella fabbricazione di amido.

2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono determinate secondo la procedura prevista nell'articolo 26 del regolamento n. 19 e nell'articolo 23 del regolamento n. 16/64/CEE.

*Articolo 2*

Se i prezzi del granturco, del grano tenero e delle rotture di riso superano sensibilmente e stabilmente sul mercato mondiale gli importi rispettivi indicati nell'articolo 1, tali importi possono essere modificati secondo la procedura prevista nell'articolo 26 del regolamento n. 19 e nell'articolo 23 del regolamento n. 16/64/CEE.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1964.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 ottobre 1964.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

**R. HÜTTEBRÄUKER**

---

## REGOLAMENTO N. 143/64/CEE DEL CONSIGLIO

**del 21 ottobre 1964**

**che modifica il prezzo di riferimento fissato per la Repubblica federale di Germania, per il prodotto pilota del gruppo « lattosio e sciroppo di lattosio »**

**IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,**

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 13/64/CEE del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), e in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che il prodotto pilota scelto per il gruppo n. 13 definito nel regolamento n. 111/64/CEE del Consiglio (2) è il lattosio raffinato di qualità di consumo ; che per la Repubblica federale di Germania il prezzo di riferimento è stato fissato nel regolamento n. 112/64/CEE del Consiglio (3) sulla base del prezzo del lattosio raffinato di qualità farmaceutica ;

Considerando che nel 1963 il prezzo franco fabbrica rilevato per il primo prodotto nella Repubblica federale di Germania è di DM 1,37 al chilogrammo ;

Considerando che, tenendo conto di un importo forfettario di DM 0,04 al chilogrammo per le spese di trasporto, il prezzo di riferimento si situa a DM 1,41 ;

Considerando che il regolamento n. 112/64/CEE deve essere a questo proposito modificato,

**HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :**

*Articolo 1*

Il prezzo di riferimento di DM 1,61 che figura nell'allegato del regolamento n. 112/64/CEE per la

(1) GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 549/64.
(2) GU n. 130 del 12. 8. 1964, pag. 2174/64.
(3) GU n. 130 del 12. 8. 1964, pag. 2180/64.

Repubblica federale di Germania e che riguarda il prodotto pilota del gruppo n. 13, è sostituito dal prezzo di DM 1,41.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 ottobre 1964.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

**R. HÜTTEBRÄUKER**

---

## REGOLAMENTO N. 144/64/CEE DEL CONSIGLIO
### del 21 ottobre 1964
### che modifica i prezzi di riferimento stabiliti per il Granducato del Lussemburgo nel settore del latte e deiprodotti lattiero-caseari

**IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,**

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 13/64/CEE del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-casaeri (1), ed in particolare l'articolo 5,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che le disposizioni del Trattato, ai sensi dell'articolo 233, non ostano all'esistenza e al perfezionamento dell'unione regionale tra il Belgio e il Lussemburgo, nella misura in cui gli obiettivi di tale unione regionale non sono raggiunti in applicazione del Trattato ;

Considerando che già anteriormente alla data dell'entrata in applicazione del regime degli scambi previsto dal regolamento n. 13/64/CEE esisteva, per certi prodotti sottoposti a detto regime all'interno dell'unione regionale tra il Belgio ed il Lussemburgo, un sistema piú avanzato dal punto di vista dell'integrazione economica ;

Considerando che, nella sessione del Consiglio dei giorni 21 e 22 settembre 1964, il Belgio ed il Lussemburgo hanno informato gli altri Stati membri e la Commissione della loro intenzione di istituire fra loro un mercato unico per i prodotti che figurano all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da b) ad e), del regolamento n. 13/64/CEE, eccezione fatta per il burro ed i prodotti del gruppo n. 4 definito dal regolamento n. 111/64/CEE del Consiglio (2), e che pertanto si rivelava opportuno, per detti prodotti, stabilire i prezzi di riferimento dei due paesi allo stesso livello e, nella fattispecie, al livello che nel regolamento n. 112/64/CEE del Consiglio (3) è stabilito per il Belgio ;

Considerando che, in ragione di tali motivi ed avuto riguardo alle disposizioni dell'articolo 233 del Trattato, si deve modificare il regolamento n. 112/64/CEE relativamente ai prodotti ricordati piú sopra,

(1) GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 549/64.

(2) GU n. 130 del 12. 8. 1964, pag. 2174/64.
(3) GU n. 130 del 12. 8. 1964, pag. 2180/64.